



CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA

- Ing. Marco Puiatti -

N. 1 di Reg. del 19/01/2016

Prot. n. 68 del 19/01/2016

OGGETTO: Art. 1 comma 112 della Legge n. 147/2013. Approvazione dello schema di disciplinare di cui alla DGRV n. 117 del 10 febbraio 2015 – APQ VEPI.

Facciate n. 4

Allegati n. 1

IL COMMISSARIO AD ACTA DEL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 152/2006, Parte III[^], detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue;
- il medesimo Decreto Legislativo, all'art. 147, prevede che i Servizi Idrici Integrati siano riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- il medesimo Decreto Legislativo, all'art. 142 comma 3, prevede che gli enti locali, attraverso l'Autorità d'Ambito svolgano le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della Parte III[^] del Decreto stesso;
- la Regione Veneto con L.R. 27 marzo 1998, n. 5 aveva dato attuazione alla citata Legge n. 36/1994 individuando gli Ambiti Territoriali Ottimali e disciplinando le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi e i soggetti gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati;
- in attuazione dell'allora vigente L.R. n. 5/1998, con atto in data 16/03/2000, n. 28857 di rep., registrato in data 21/03/2000, si è costituito il Consorzio denominato "Autorità d'Ambito ATO Brenta";
- l'art. 2 comma 186-bis della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale al 31/12/2012, termine da ultimo definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24/02/2012 n. 14, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle stesse Autorità d'Ambito;
- in osservanza della suddetta normativa nazionale, la Regione Veneto con L. n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", confermando sostanzialmente gli stessi limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha ridisciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i Soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati ed ha affidato a nuovi enti denominati Consigli di Bacino le funzioni esercitate dalle sopresse Autorità d'Ambito, conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;
- secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 17/2012:
 - i Consigli di Bacino sono definiti quali forme di cooperazione tra i Comuni per la programmazione e l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico;
 - ai fini della costituzione dei Consigli di Bacino, i Comuni ricadenti negli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'articolo 2 sottoscrivono la convenzione per la cooperazione previa presa d'atto della stessa da parte di ciascun Comune, in conformità al proprio statuto;
 - lo schema di convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione della medesima vengono determinati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1006 del 05/06/2012 è stato approvato lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato ed è stato stabilito il procedimento da seguire per la sua approvazione da parte della Conferenza d'Ambito e di ogni singolo Comune;
- in attuazione della L.R. del Veneto n. 17/2012 e della D.G.R.V. n. 1006 del 05/06/2012, con Convenzione registrata il 06/05/2013 a Bassano del Grappa, n. rep. 9039 del 19/04/2013 si è costituito il "Consiglio di Bacino Brenta";
- l'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta, nonostante vari precedenti tentativi, non è riuscita a nominare il Comitato Istituzionale (Presidente compreso) entro il termine fissato dalla diffida regionale prot. n. 335584/2013;
- il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, con Decreto n. 126 del 24/09/2013 immediatamente esecutivo, ha nominato il sottoscritto Ing. Marco Puiatti (Dirigente regionale) quale Commissario ad Acta del Consiglio di Bacino Brenta, con termine incarico all'avvenuta elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta e comunque non oltre un anno dalla data del

Decreto, conferendogli “i compiti di rappresentanza legale del Consiglio di Bacino, nonché di attuazione di tutti gli adempimenti di competenza del Presidente e del Comitato Istituzionale, relativi in particolare alla programmazione e all’esercizio del servizio idrico integrato nei riguardi dell’utenza, e di attuazione degli adempimenti normativi, fiscali e di tutela ambientale, obbligatori e necessari”;

- con D.P.G.R. Veneto n. 126 del 26/08/2014 il sottoscritto è stato prorogato fino al 31/12/2014 e comunque non oltre la data di elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta;
- con D.P.G.R. Veneto n. 181 del 12/12/2014 il sottoscritto è stato ulteriormente prorogato fino al 30/06/2015 e comunque non oltre la data di elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta;
- con D.P.G.R. Veneto n. 100 del 29/06/2015 il sottoscritto è stato ulteriormente prorogato fino al 31/12/2015 e comunque non oltre la data di elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta;
- con D.P.G.R. Veneto n. 183 del 23/12/2015 il sottoscritto è stato ulteriormente prorogato fino al 31/12/2016 e comunque non oltre la data di elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta;

DATO ATTO che allo stato attuale permane la gestione commissariale non avendo l’Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta ancora nominato il Comitato Istituzionale (Presidente compreso);

CONSIDERATO che:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, all’art. 1, comma 112, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) un fondo per il finanziamento di interventi finalizzati prioritariamente al potenziamento della capacità di depurazione dei reflui urbani;
- con deliberazione del 29 settembre 2014, n. 1755, la Giunta Regionale ha individuato gli interventi prioritariamente da finanziare con le risorse disponibili per la Regione Veneto e contestualmente approvato lo schema di “Accordo di Programma Quadro per l’attuazione del Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani”, in breve APQ VEPI, per il suo successivo inserimento nel Piano straordinario;
- l’Accordo di Programma Quadro APQ VEPI è stato sottoscritto dalla Regione Veneto e dalle altre amministrazioni coinvolte in data 23 ottobre 2014;
- il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto del 13 novembre 2014, n. 271, ha approvato il Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica predisposto ai sensi dell’art.1, comma 112 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- nel Piano straordinario viene confermato quanto già disposto nell’APQ VEPI in merito alla dotazione delle risorse MATTM a disposizione della Regione Veneto;

PRESO ATTO che la D.G.R.V. n. 1755 del 29 settembre 2014, individua fra gli interventi da finanziare il progetto di “Adeguamento e riqualifica funzionale del sistema fognario della zona di ricarica dell’altopiano di Asiago – III lotto funzionale – attivazione condotta Roana–Rotzo (P1054)” con contributo di € 1.015.000,00;

RICHIAMATA la D.G.R.V. n. 117 del 10 febbraio 2015 con cui la Regione Veneto ha individuato i soggetti beneficiari dei contributi assegnati nell’ambito dell’APQ VEPI, tra cui ETRA SpA come soggetto beneficiario del contributo succitato di € 1.015.000,00 e contestualmente approvato lo schema di disciplinare regolante i rapporti con i beneficiari;

CONSTATATO che l’articolo n. 1 dello schema di disciplinare approvato dalla Regione con la D.G.R.V. n. 117/2015, prevede che l’Ente d’Ambito, qualora individuato quale Amministrazione competente alla gestione delle risorse trasferite dal MATTM, si impegna ad approvare il disciplinare ed a trasmettere il relativo provvedimento di approvazione alla Sezione Tutela Ambiente entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione del suddetto incarico da parte della Regione;

DATO ATTO che con nota prot. n. 1737 del 22/12/2015 la Regione Veneto ha comunicato al Consiglio di Bacino Brenta l'incarico di gestione delle risorse trasferite dal MATTM per l'intervento "Adeguamento e riqualifica funzionale del sistema fognario della zona di ricarica dell'altopiano di Asiago – III lotto funzionale – attivazione condotta Roana–Rotzo (P1054)" con contributo di € 1.015.000,00 subordinando l'emissione del decreto di conferma del contributo all'acquisizione del provvedimento di approvazione del succitato Disciplinare da parte del Consiglio di Bacino Brenta;

RITENUTO pertanto di approvare il succitato "Schema di Disciplinare" in quanto ciò consente altresì all'Ente d'Ambito di governare la realizzazione delle opere previste nel proprio territorio;

ACQUISITO il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta del presente Decreto;

D E C R E T A

1. di approvare lo schema di disciplinare in allegato di cui alla DGRV n. 117 del 10/02/2015, regolante i rapporti tra Regione Veneto e beneficiari del contributo concesso per la realizzazione degli interventi previsti nell'"APQ VEPI - Accordo di Programma Quadro per l'attuazione del Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani";
2. di dare atto che con detta approvazione il disciplinare si considera operante e vincolante senza necessità di sottoscrizione;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore del Servizio Idrico Integrato ed alla Regione Veneto;
4. di demandare al Direttore ogni conseguente adempimento.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Ing. Marco Puiatti

Parere in ordine alla regolarità tecnica
Si esprime parere favorevole.
Cittadella, 19/01/2016
Il Direttore
D.ssa Giuseppina Cristofani

Schema di Disciplinare

regolante i rapporti tra Regione Veneto e Beneficiario del contributo concesso per la realizzazione degli interventi previsti nell'

“APQ VEPI - Accordo di Programma Quadro per l’attuazione del Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani.”

di cui all’art. 1, comma 112 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Premesse

VISTO l’art. 1, comma 112 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha istituito, a valere sul bilancio di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), un fondo per il finanziamento di interventi finalizzati prioritariamente al potenziamento della capacità di depurazione dei reflui urbani, da inserire all’interno di un Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica.

VISTA la deliberazione del 29 settembre 2014, n. 1755, con la quale la Giunta Regionale ha individuato gli interventi prioritariamente da finanziare con le risorse disponibili - in parte derivanti dalla suddetta legge statale ed in parte da ulteriori risorse a disposizione della Regione aventi finalità compatibili con quelle del citato Piano straordinario, oltre a quelle messe a disposizione a valere sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) - e contestualmente approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro per il suo successivo inserimento nel Piano medesimo, da approvare con Decreto del MATTM.

VISTO l’ “APQ VEPI - Accordo di Programma Quadro per l’attuazione del Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani” della Regione Veneto, sottoscritto dalle Amministrazioni coinvolte in data 23 ottobre 2014.

VISTA la nota del Direttore della Sezione Tutela Ambiente del 31 ottobre 2014, prot. n. 459996, con la quale è stata data comunicazione agli Enti d’Ambito ed ai Gestori del S.I.I. interessati dell’avvenuta sottoscrizione della versione definitiva dell’APQ VEPI, di cui è stata allegata copia per opportuna visione.

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 novembre 2014, n. 171 - registrato dalla Corte dei Conti, a seguito delle verifiche di rito, in data 17 dicembre 2014, al registro n. 1, foglio 4806 - con il quale è stato approvato il Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica predisposto ai sensi dell’art.1, comma 112 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

VISTA la deliberazione del, n., con la quale la Giunta Regionale, al fine dell’attivazione del suddetto Piano straordinario, ha approvato lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra Regione Veneto e Beneficiari del contributo, individuati nei Gestori del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) territorialmente competenti, soggetti attuatori degli interventi previsti nel citato APQ VEPI.

Tutto ciò premesso

Con il presente disciplinare vengono fissate le norme che regolano i rapporti tra le parti interessate - Regione Veneto (in seguito Regione), Ente d’Ambito territorialmente competente (qualora individuato quale Amministrazione competente alla gestione delle risorse trasferite dal MATTM) e Beneficiario del contributo (in seguito Beneficiario) - al fine della gestione coordinata delle risorse assegnate a seguito di sottoscrizione dell’APQ VEPI, successivamente confermate in sede di approvazione del Piano straordinario di cui alla Legge n. 147/2013, per la realizzazione degli interventi previsti nel medesimo APQ, finalizzati prioritariamente al potenziamento della capacità di depurazione dei reflui urbani.

Art. 1 – Approvazione, avvio, durata e modifica del disciplinare

Il presente disciplinare si considera operante e vincolante per le parti interessate una volta approvato dalle medesime, senza necessità di sottoscrizione.

Il Beneficiario si impegna ad approvare il presente disciplinare ed a trasmettere il relativo provvedimento di approvazione alla Sezione Tutela Ambiente, struttura regionale competente in merito all'attuazione dell'APQ VEPI, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURV della deliberazione della Giunta Regionale che approva il disciplinare medesimo.

L'Ente d'Ambito, qualora individuato quale Amministrazione competente alla gestione delle risorse trasferite dal MATTM, si impegna ad approvare il presente disciplinare ed a trasmettere il relativo provvedimento di approvazione alla Sezione Tutela Ambiente entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione del suddetto incarico da parte della Regione.

Il presente disciplinare impegna le parti fino alla completa realizzazione dei singoli interventi di competenza, inclusa la loro entrata in funzione.

Il presente disciplinare può essere modificato o integrato per concorde volontà delle parti.

Art. 2 - Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUA)

Il Direttore della Sezione Tutela Ambiente della Regione è individuato quale Responsabile Unico dell'Attuazione (RUA) dell'APQ VEPI.

Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione dell'APQ VEPI, al RUA spetta di:

- a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti coinvolti, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei Sottoscrittori di cui all'art. 2, comma 1, lett. 1) dell'APQ VEPI (in seguito TdS);
- b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
- c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi (RI), di cui al successivo art. 3, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti coinvolti;
- d) monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'APQ VEPI;
- e) assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento;
- f) provvedere, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo, alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell'Accordo, le cui risultanze confluiranno all'interno del Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE);
- g) accertare, in sede di monitoraggio, le eventuali economie;
- h) individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al TdS;
- i) comunicare ai soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo art. 3.

Art. 3 - Responsabile dell'attuazione dei singoli interventi (RI)

Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010, n 207, attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle schede di monitoraggio e ne predispose la redazione, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute.

Inoltre, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti ulteriori compiti:

- a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;

- b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi;
- c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli stessi nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RUA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d) aggiornare, con cadenza bimestrale, il monitoraggio degli interventi, al fine dell'inserimento dei dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
- e) trasmettere al RUA, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e la proposta delle relative azioni correttive.

Art. 4 - Conferma del contributo

Il contributo spettante al Beneficiario verrà confermato con decreto del Direttore della Sezione Tutela Ambiente, a seguito di espressa richiesta del Beneficiario corredata della seguente documentazione:

- a) richiesta di conferma del contributo;
- b) dichiarazione che l'intervento è contenuto nel Piano d'Ambito dell'Ente territorialmente competente per il servizio idrico integrato ed è conforme a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionale;
- c) provvedimento di approvazione, da parte dell'Ente d'Ambito territorialmente competente, del progetto definitivo o esecutivo delle opere finanziate, e/o provvedimento di approvazione della competente Amministrazione Comunale o Provinciale o ancora della Regione Veneto, nei casi previsti dalla normativa vigente e nei casi di cofinanziamento della spesa. L'atto di approvazione dovrà contenere, in particolare, quanto segue:
 - indicazione della modalità di copertura della eventuale quota parte della spesa non coperta da contributo;
 - quadro economico di spesa completo del progetto;
- d) eventuali pareri e autorizzazioni in merito al progetto dell'opera, acquisiti ai sensi delle Leggi Regionali n. 33/1985 e n. 10/1999 e del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela dei beni paesaggistici, e loro successive modifiche ed integrazioni;
- e) copia del progetto definitivo o esecutivo approvato ai sensi della precedente lettera c), timbrato e sottoscritto nei suoi elaborati da professionista idoneo e abilitato iscritto al relativo albo professionale;
- f) documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale in ottemperanza a quanto stabilito dalla Guida metodologica approvata con D.G.R. n. 3173 del 10.10.2006, in attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e documentazione inerente gli aspetti paesaggistici ai sensi del D.P.R. 12.12.2005 e D.Lgs 42/2004 in caso di intervento ricadente in aree sottoposte a tutela paesaggistica, comprensiva del provvedimento di autorizzazione ai sensi del D.Lgs 42/2004 qualora non di competenza regionale;
- g) Codice Unico di Progetto di investimento pubblico, obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16.01.2003, n. 3 e della Deliberazione CIPE n. 143 del 27.12.2002;
- h) dichiarazione del progettista dell'opera inerente la conformità dei prezzi utilizzati in progetto al prezzario regionale o, diversamente, nota giustificativa motivante l'adozione di prezzi di valore differente.
- i) dichiarazione in merito alla quota relativa all'IVA eventualmente indicata nel quadro economico di progetto, nel caso in cui la stessa costituisca un effettivo onere.

Tale documentazione dovrà essere presentata dal Beneficiario alla Sezione Tutela Ambiente a mezzo posta elettronica certificata (PEC). L'eventuale necessità di ricevere copie cartacee sarà eventualmente comunicata in modo esplicito da parte della Sezione Tutela Ambiente. In mancanza della presentazione alla predetta Sezione di tutta o di parte della documentazione suddetta, salvo motivate e giustificate ragioni, non potrà essere emesso il provvedimento di conferma del contributo regionale.

Il decreto di conferma del contributo conterrà altresì indicazioni inerenti la titolarità e le modalità per l'impegno di spesa della somma spettante al Beneficiario.

Art. 5 – Trasferimento delle risorse di cui all'Art. 1, comma 112 della Legge n. 147/2013

Le risorse di cui al presente articolo, assegnate alla Regione Veneto nelle modalità di cui all'Allegato 1 al parere espresso dalla Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 maggio 2014, ammontano complessivamente ad €8.776.958,04, così ripartite in ragione d'anno:

- € 958.672,33 per l'annualità 2014;
- € 2.931.857,14 per l'annualità 2015;
- € 4.886.428,57 per l'annualità 2016.

Il trasferimento delle suddette risorse all'Amministrazione incaricata della loro gestione (Regione ovvero Ente d'Ambito territorialmente competente), verrà effettuato dal MATTM in unica soluzione, in ragione d'anno, previa dichiarazione della Regione dell'avvenuta aggiudicazione di lavori per un importo complessivo pari o superiore alla quota annua disponibile.

Spetta all'Amministrazione incaricata della gestione delle risorse, secondo il proprio ordinamento contabile, disporre l'impegno di spesa della somma assegnata al Beneficiario per il singolo intervento da realizzare.

Il trasferimento delle risorse spettanti al Beneficiario secondo il riparto di cui alla Tabella 1 di seguito riportata, da parte dell'Amministrazione incaricata della loro gestione, sarà effettuato con le modalità di cui all'art. 8 del presente disciplinare.

Nr	TITOLO INTERVENTO	Localizzazione	Soggetto attuatore	Costo Totale	Importo contribuito
1	Ampliamento impianto di depurazione di Thiene	Thiene	A.V.S. S.p.A.	6.000.000,00	1.000.000,00
2	Adeguamento e riqualifica funzionale del sistema fognario della zona di ricarica dell'Altopiano di Asiago – Attivazione condotta Roana - Rotzo	Roana - Rotzo	E.T.R.A. S.p.A.	1.600.000,00	1.015.000,00
3	Realizzazione nuovo impianto di depurazione di Falcade	Falcade	B.I.M. S.p.A.	3.247.072,00	2.003.958,04
4	Adeguamento tecnologico e potenziamento depuratore di Arquà Polesine con tecnologia MBR	Arquà Polesine	Polesine Acque S.p.A.	300.000,00	300.000,00
5	Nuovo depuratore Crocetta del Montello – 1° lotto	Crocetta del Montello	A.T.S. S.r.l.	1.500.000,00	1.250.000,00
6	Realizzazione condotta di collegamento di piccoli impianti all'impianto consortile di Campomolino ed estensione rete fognaria	Gaiarine	S.I.S.P. S.r.l.	1.100.000,00	920.000,00
7	Adeguamento sistema fognario depurativo a servizio dei comuni di Erbè e Sorgà – Nuovo impianto di depurazione presso località Bonferraro	Sorgà	Acque Veronesi S.c. a r.l.	1.638.000,00	1.638.000,00
8	Progetto per interventi di adeguamento della rete fognaria aree produttive a sud SS14 - Collettamento zona San Biagio e località Sacilato	Fossalta di Portogruaro	CAIBT S.p.A.	650.000,00	650.000,00
				16.035.072,00	8.776.958,04

Tabella 1 – Riparto risorse art. 1, comma 112, Legge n. 147/2013

Art. 6 – Trasferimento delle risorse di cui alla Legge n. 135/1997

Le risorse di cui al presente articolo ammontano complessivamente ad € 2.669.690,64 e rientrano nelle disponibilità della Regione in quanto costituite da economie residue accertate su trasferimenti del MATTM a favore di precedenti strumenti di programmazione finanziaria.

Il trasferimento delle risorse al Beneficiario avverrà per il tramite della Regione, alla quale spetta l'assunzione dell'impegno di spesa, secondo il proprio ordinamento contabile, della somma assegnata al Beneficiario per il singolo intervento da realizzare.

Il trasferimento delle risorse spettanti al Beneficiario, secondo il riparto di cui alla Tabella 2 di seguito riportata, sarà effettuato dalla Regione con le modalità di cui all'art. 8 del presente disciplinare.

Nr	TITOLO INTERVENTO	Localizzazione	Soggetto attuatore	Costo Totale	Importo contribuito
1	Potenziamento sistema depurativo di Chiarano	Chiarano	S.I.S.P. S.r.l.	750.000,00	700.000,00
2	Realizzazione nuovo impianto di depurazione di Longarone ed ampliamento schema fognario depurativo comunale	Longarone	B.I.M. S.p.A.	2.800.000,00	1.969.690,64
				3.550.000,00	2.669.690,64

Tabella 2 – Riparto risorse Legge n. 135/1997

Art. 7 - Spese ammissibili a contributo

Le spese ammissibili a contributo per la realizzazione dell'intervento sono quelle previste dall'art. 51 della L.R. 27/2003 e s.m.i..

Le spese sono ammissibili, in ogni caso, solo se inerenti ad interventi in materia di impianti ed infrastrutture relativi al ciclo integrato dell'acqua, limitatamente ai settori fognario e depurativo.

In particolare, le somme per IVA potranno essere ammesse a contributo regionale solamente se costituiscono un effettivo onere per il Beneficiario, come dovrà risultare dalla dichiarazione di cui all'art. 4, lettera i) del presente disciplinare.

Art. 8 - Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo spettante al singolo Beneficiario, attività in capo alla Regione ovvero all'Ente d'Ambito territorialmente competente, è subordinata all'emissione del provvedimento regionale di conferma del contributo di cui all'art. 4 e del provvedimento di impegno della spesa, disposto, secondo il proprio ordinamento contabile, dall'Amministrazione incaricata della gestione delle risorse trasferite dal MATTM.

Le modalità di erogazione del contributo al Beneficiario avverrà, su richiesta di quest'ultimo, con le modalità stabilite dall'art. 54, della L.R. n. 27/2003 e s.m.i. di seguito riportate:

- anticipazione del 15% (su esplicita richiesta e previa sottoscrizione, nel caso di soggetti privati, di polizza fideiussoria di pari importo);
- fino al 90% del contributo concesso, previa attestazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori o l'acquisizione di forniture e servizi di pari importo. Nel caso di cui alla lettera a) l'anticipazione è recuperata sugli stati di avanzamento applicando alla quota di contributo spettante sugli stessi una detrazione corrispondente all'incidenza percentuale dell'anticipazione.
- il saldo del contributo definitivo, determinato in misura proporzionale all'incidenza della spesa effettivamente sostenuta, rispetto all'importo considerato ammissibile, è disposto previa acquisizione della documentazione di cui al comma 5, lett. a) dell'art. 54 della L.R. 27/2003.

Le somme da erogare di cui alla lettera b), al netto delle economie riprogrammabili di cui al successivo art. 11, verranno determinate in misura proporzionale all'incidenza del contributo assegnato rispetto all'importo del progetto considerato ammissibile a contributo ai sensi del precedente art. 7.

L'effettiva erogazione delle somme di cui alle lettere a) e b) è subordinata:

- all'acquisizione della documentazione contenente i dati fiscali ed amministrativi necessari per la liquidazione, secondo i modelli eventualmente predisposti dall'Amministrazione che assumerà la gestione delle risorse trasferite dal MATTM;
- all'effettiva disponibilità di cassa nel capitolo di spesa del bilancio dell'Amministrazione che assumerà la gestione delle risorse trasferite dal MATTM;
- all'acquisizione (solo per le somme di cui alla lettera b)) della documentazione attestante l'entità del ribasso d'asta ottenuto in sede di appalto, che dovrà essere corredata del quadro economico e dell'atto di aggiudicazione conseguenti l'affidamento dei lavori;

Sarà cura dell'Ente d'Ambito territorialmente competente, qualora gestore delle risorse trasferite dal MATTM, dare comunicazione alla Sezione Tutela Ambiente della Regione dell'avvenuta erogazione delle somme di cui alle lettere a) e b), per eventuali verifiche o controlli e conseguenti adempimenti.

L'erogazione della quota di saldo è subordinata, oltre che alle condizioni previste per le somme di cui alle lettere a) e b), all'emissione del decreto di determinazione del contributo definitivo, predisposto dal Direttore della Sezione Tutela Ambiente una volta acquisita la documentazione di cui alla lettera c).

I documenti giustificativi di spesa dovranno essere trasmessi all'organo di collaudo, ove previsto, per le verifiche tecniche da effettuarsi secondo tempi e modalità stabilite con la Circolare Regionale n. 6 del 24 maggio 2001.

Art. 9 - Collaudo

Il collaudo dei lavori, ove previsto, viene eseguito dal collaudatore o dai collaudatori all'uopo nominati dalla Regione (su richiesta del Beneficiario) ai sensi dell'art. 48 comma 1 lett. a) della L.R. 27/2003, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza di cui dell'art. 120 comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006.

Le operazioni di collaudo saranno espletate in conformità alla normativa statale di settore, nonché alle vigenti leggi regionali.

Nei casi di cui all'art. n. 49 della L.R. n. 27/2003 e s.m.i. e di cui all'art. 141 del D.Lgs 163/2006, per i quali risulta sufficiente la redazione del certificato di regolare esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo, dovrà essere approvata, contestualmente al certificato di regolare esecuzione, apposita relazione inerente la rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 10 - Termine ultimo

Il termine ultimo per la presentazione alla Sezione Tutela Ambiente, da parte del Beneficiario, della documentazione prevista all'art. 54, comma 5 della L.R. 27/2003 e s.m.i., è stabilito in cinque anni a partire dal provvedimento di conferma del contributo di cui all'art. 4 del presente disciplinare.

In casi particolari, il competente Dirigente regionale può determinare termini di rendicontazione superiori, coerentemente con le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 54 della L.R. n. 27/2003 e s.m.i..

Art. 11 – Economie e loro riprogrammazione

Le economie riprogrammabili derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto e opportunamente accertate dal RUA, restano nelle disponibilità dell'Amministrazione incaricata della gestione delle risorse trasferite dal MATTM, e sono riprogrammate dal TdS, per finanziare:

- interventi strettamente connessi ai progetti finanziati per opere migliorative e complementari non previste in precedenza, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 in tema di varianti in corso d'opera e comunque idonee al più efficace raggiungimento dell'obiettivo previsto;

- nuovi interventi inerenti il Servizio Idrico Integrato, limitatamente al settore fognario-depurativo, aventi finalità analoghe a quelle previste dall'APQ VEPI.

Non sono comunque riprogrammabili le economie entro la percentuale del 10% del costo del progetto, se non ad intervento ultimato.

Eventuali maggiori costi dei lavori, superiori alla predetta percentuale del 10%, troveranno copertura finanziaria impiegando prioritariamente le ulteriori risorse riprogrammabili emergenti dal complesso degli interventi inclusi nell'APQ VEPI. Nel caso in cui dette risorse non dovessero risultare sufficienti i maggiori costi rimangono a carico del soggetto attuatore.

Le economie accertate saranno imputate pro-quota ai soggetti che garantiscono la copertura finanziaria dell'intervento, in proporzione all'originario apporto di risorse.

Art. 12 - Obblighi del Beneficiario

Il Beneficiario si impegna ad ottemperare alle disposizioni contenute nell'APQ VEPI e nel presente disciplinare, nonché alle prescrizioni di legge e ai regolamenti vigenti in materia di gestione e appalto di opere pubbliche.

Il Beneficiario, inoltre, dovrà verificare l'avvenuta installazione, sul luogo dei lavori, a cura e spese dell'Impresa appaltatrice, di un tabellone di dimensioni 3,00 m x 2,00 m contenente, oltre a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in vigore, anche uno spazio riservato ad evidenziare la partecipazione della Regione Veneto, secondo la tipologia grafica riportata nell'Allegato n. 1 al presente disciplinare.

Qualora nel corso dei lavori si manifesti l'esigenza di redigere perizie di variante che comportino variazioni sostanziali, in termini tecnici ed economici, rispetto al progetto originario, il Beneficiario provvederà a segnalarlo alla Sezione Tutela Ambiente, provvedendo al contestuale inoltro della richiesta di riconferma del contributo corredata dell'opportuna documentazione descrittiva e progettuale e della rimanente documentazione elencata all'art. 4 del presente disciplinare, opportunamente aggiornata. Il contributo verrà quindi riconfermato con provvedimento del competente Dirigente regionale.

Art. 13 – Monitoraggio degli interventi e sistema di indicatori

Allo scopo di assicurare la tempestività d'azione e la piena rispondenza delle opere realizzate alle finalità dell'APQ VEPI, è previsto il monitoraggio degli interventi mediante raccolta e successivo inserimento dei dati aggiornati nel Sistema Gestione Progetti (SGP), sistema informativo del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) tramite il quale i dati raccolti vengono trasferiti alla Banca Dati Unitaria (BDU) del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, eseguito con cadenza bimestrale, è assicurato dal RUA sulla base delle informazioni acquisite con la scheda intervento di cui all'Allegato 2 al presente disciplinare, che il soggetto attuatore si impegna a presentare, compilata ed aggiornata in ogni sua parte, alle scadenze del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ogni anno, secondo le indicazioni fornite dal RUA.

In particolare, per ciascun intervento deve essere individuato almeno un indicatore di realizzazione fisica ed un indicatore occupazionale, per ciascuno dei quali è necessario indicare:

- a) un valore iniziale in sede di sottoscrizione;
- b) un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio;
- c) il valore raggiunto in sede di monitoraggio finale.

Art. 14 – Attivazione ed esiti delle verifiche, revoca del finanziamento

L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.

Le verifiche sono attivate dal RUA in concomitanza delle soglie di seguito definite:

- a) scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;
- b) scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all'importo del progetto definitivo;
- c) mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno;
- d) mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell'indicatore di realizzazione fisica prescelto o di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno;
- e) modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore iniziale degli indicatori di realizzazione fisica o di programma.

In caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma, allorché il ritardo superi 180 giorni, il RUA segnala l'inadempienza al TdS, il quale, salvo giustificati motivi, assume l'iniziativa per la revoca, anche parziale, del contributo disposto in favore dell'intervento di cui trattasi.

Qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare l'attuazione degli interventi, il RUA segnala la criticità rilevata al fine della proposta da presentare al TdS per la revoca del contributo disposto in favore dell'intervento di cui trattasi.

Le risorse non impegnate entro il termine del 31.12.2016 attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte dei soggetti attuatori, sono revocate. Il RUA segnala la criticità rilevata al fine della proposta da presentare al TdS per l'assegnazione di tali risorse a nuovi interventi in ambito regionale.

Le risorse derivanti dall'applicazione dei commi precedenti sono riprogrammate nelle modalità di cui all'art. 11 del presente disciplinare.

La Regione Veneto si riserva la facoltà di surrogarsi al Beneficiario per gravi inadempienze di quest'ultimo, anche quando questi, per negligenza o imperizia, comprometta in qualunque momento la tempestiva esecuzione o la buona riuscita dei lavori, fatta salva la richiesta di eventuale risarcimento danni.

Il provvedimento di revoca del contributo comporta l'assunzione a totale carico del Beneficiario di tutte le spese fino a quel momento sostenute.

Art. 15 - Contenziosi


La Regione sarà ritenuta indenne da ogni controversia che dovesse insorgere con le imprese appaltatrici. Nei documenti d'appalto dovrà essere tassativamente esclusa ogni forma di arbitrato.

Resta comunque stabilito che la Regione non assumerà a proprio carico finanziamenti aggiuntivi oltre a quelli assegnati.

Per quanto non regolato dal presente disciplinare, si rinvia alla normativa vigente.

Allegato n. 1

TABELLONE DI CANTIERE



Si precisa che l'emblema della Regione Veneto dovrà essere conforme alle disposizioni riportate nel sito web.


REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Scheda Attività/Progetto: VEPI.....

Data monitoraggio:

Strumento: APQ VEPI - Attuazione del piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani

1 - Dati Identificativi

CUP:

Titolo Attività/Progetto:

Responsabile del procedimento:

Recapito:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
VENETO
VENETO
VENETO

Coordinate di Georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

(N.B. per gli interventi a rete indicare le coordinate dei punti maggiormente significativi)

Soggetti:

Programmatore: REGIONE DEL VENETO

Attuatore:

Destinatario finanziamento: (indicare denominazione dell'Ente d'Ambito)

2 - Cronoprogramma dell'Intervento

A01 - Progettazione Preliminare

Step Richiesto	Inizio previsto fase	Inizio effettivo	Fine prevista fase	Fine effettiva fase
SI/NO

Soggetto Competente:

Note:

A02 - Progettazione Definitiva

Step Richiesto	Inizio previsto fase	Inizio effettivo	Fine prevista fase	Fine effettiva fase
SI/NO

Soggetto Competente:

Note:

A03 - Progettazione Esecutiva

Step Richiesto	Inizio previsto fase	Inizio effettivo	Fine prevista fase	Fine effettiva fase
SI/NO

Soggetto Competente:

Note:

A04 - Esecuzione Lavori

Step Richiesto	Inizio previsto fase	Inizio effettivo	Fine prevista fase	Fine effettiva fase
SI/NO

Soggetto Competente:

Note:

A05 - Collaudo

Step Richiesto	Inizio previsto fase	Inizio effettivo	Fine prevista fase	Fine effettiva fase
SI/NO

Soggetto Competente:

Note:

A07 - Funzionalità

Step Richiesto	Inizio previsto fase	Inizio effettivo	Fine prevista fase	Fine effettiva fase
SI/NO

Soggetto Competente:

Note:

Sospensione Lavori:

Inizio effettivo fase	Fine prevista fase	Fine effettiva fase
.....

Procedure di Aggiudicazione: *(in presenza di più gare indicare i dati per ognuna di esse)*Codice Gara (CIG): Descrizione gara *(indicare se relativa a lavori, servizi o forniture)*Importo a base d'asta): € *(di cui oneri non soggetti a ribasso) €*Tipologia di gara: *(indicare se procedura aperta, ristretta, negoziata con o senza bando, ecc.)***Attività:**Pubblicazione bando

Data Prevista:

Data Effettiva:

Soggetto Competente:

Note:

Acquisizione offerte

Data Prevista:

Data Effettiva:

Soggetto Competente:

Note:

Aggiudicazione provvisoria

Data Prevista:

Data Effettiva:

Soggetto Competente:

Note:

Aggiudicazione definitiva

Data Prevista:

Data Effettiva:

Soggetto Competente:

Note:

Stipula Contratto

Data Prevista:

Data Effettiva:

Importo contratto:

Soggetto Competente:

Note:

Ribasso d'asta %

Importo: €

3 - Piano Economico

Anno	Realizzato (€)	Da Realizzare (€)	Totale (€)
2014			
2015			
2016			
2017			
Importi Totali			

4 - Piano Finanziario**Fonte (Stato, Regione, Provincia, Comune, Altro pubblico, Privato)**

Estremi del Provvedimento:

Soggetto Finanziamento:

Importo (Euro):

Anno

Fonte (Stato, Regione, Provincia, Comune, Altro pubblico, Privato)

Estremi del Provvedimento:

Soggetto Finanziamento:

Importo (Euro):

Anno

Importo Totale (euro):**5 - Avanzamento Contabile****A. Impegni Contrattualizzati**

Progr.	Data	Importo	Descrizione impegno
Totale			

B. Disposizioni di Pagamento

Progr.	Data	Importo	Descrizione impegno
Totale			

6 - Avanzamento Fisico**A. Avanzamento Lavori: (riferito all'effettiva attività di cantiere)**

Data S.A.L. n. 1 :

Importo (Euro):

Data S.A.L. n. :

Importo (Euro):

Importo Totale (Euro):

Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:*(vengono automaticamente generati dal sistema a seguito della richiesta del CUP)*

.....

Unità di Misura:..... Valore previsto: Valore raggiunto: Valore Conclusivo:

C. Indicatori Occupazionali: (*(vengono automaticamente generati dal sistema a seguito della richiesta del CUP)*

.....

Unità di Misura:..... Valore previsto: Valore raggiunto: Valore Conclusivo: